

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 841)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(TAVIANI)

e col Ministro della Marina Mercantile

(LUPIS)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1973

Modifica dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 975,
concernente regolazioni finanziarie varie

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 2 giugno 1962, n. 600, sul riordinamento dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale, prevede, agli articoli 7 e 8, la revisione delle convenzioni a seguito di modifiche dell'elenco delle linee, ovvero in relazione alla immissione in servizio di nuove navi o di navi trasferite in proprietà da una società all'altra; stabilisce, inoltre, che le sovvenzioni sono soggette a revisione biennale in relazione alle variazioni in aumento o in diminuzione intervenute negli introiti netti e nei costi del personale, del combustibile, delle manutenzioni e riparazioni ordinarie e straordinarie per riclassifica delle navi.

La medesima legge dispone, poi, l'accertamento e la definizione di tutte le partite attive e passive connesse con l'esercizio dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale svolto in conformità del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, e delle successive proroghe sino al 30 giugno 1962 anche se emergenti successivamente.

Sulla base di tali disposizioni, con l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 975, concernente regolazioni finanziarie varie, si è provveduto alla sistemazione delle partite debitorie dello Stato nei confronti delle società assuntrici di servizi marittimi di

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

preminente interesse nazionale per le revisioni ordinarie e straordinarie, nonché per la definizione delle partite connesse con l'esercizio dei predetti servizi sino al 30 giugno 1962, ai sensi dell'articolo 14 della citata legge n. 600 del 1962.

La sistemazione di suddette pendenze, a tutto il 31 dicembre 1967, avrebbe dovuto comportare un onere complessivo di lire 47.857.530.548.

* * *

Il Ministero della marina mercantile ha fatto presente che della prevista spesa auto-

rizzata dalla citata legge n. 975 del 1969 risulta inutilizzata la somma di lire 24.492 milioni, mentre, per il periodo successivo, si sono venute a formare nuove situazioni debitorie dello Stato verso le dette società, di circa 65 miliardi per il quadriennio 1968-1971, derivanti dalle revisioni biennali delle sovvenzioni stabilite dall'articolo 8 della ripetuta legge n. 600 del 1962.

Con il presente disegno di legge si provvede ad utilizzare le suindicate disponibilità accertate sugli stanziamenti recati dalla legge n. 975 per la sistemazione di una prima quota dei debiti dello Stato verso le dette società di navigazione, formati successivamente alla data del 31 dicembre 1967.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

All'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 975, è aggiunto il seguente comma:

« Dopo la definizione delle pendenze di cui al comma precedente, il Ministero della marina mercantile è autorizzato a liquidare le somme dovute in applicazione degli articoli 7 e 8 della legge 2 giugno 1962, numero 600, a tutto il 31 dicembre 1970, fino alla concorrenza del suindicato importo di lire 47.857.530.548 ».